

Edizione di giovedì 30 gennaio 2014

IVA

[Comunicazione annuale dati Iva: soggetti obbligati e soggetti esonerati](#)

di **Federica Furlani**

ENTI NON COMMERCIALI

[Le addizionali sui compensi erogati agli atleti dilettanti](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Lo studio associato bisticcia con l'Irap](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il ruolo del commentario OCSE al Modello di convenzione](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

AGEVOLAZIONI

[Per la Sabatini manca solo la circolare MiSE](#)

di **Luigi Scappini**

IVA

Comunicazione annuale dati Iva: soggetti obbligati e soggetti esonerati

di **Federica Furlani**

Entro il prossimo **me­se di feb­braio** deve essere presentata in via telematica la **comunicazione annuale dati IVA** relativa all'anno solare 2013, obbligo sancito dall'art. 8-bis D.P.R. 322/1998.

Si precisa tuttavia che la norma è stata modificata dall'art. 10 D.L. 78/2009 che ha previsto l'**esonero** dall'invio della comunicazione **per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale** in forma autonoma entro il mese di febbraio, a prescindere dal saldo a debito o a credito.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA è stato approvato con **provvedimento del 17 gennaio 2011**; con [**provvedimento del 15 gennaio 2014**](#) sono state invece approvate le nuove **istruzioni** per la compilazione.

Il modello, **privo di natura dichiarativa**, deve riportare l'indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l'IVA dovuta o a credito. Non è pertanto richiesta l'indicazione di operazioni di rettifica o conguaglio (come il calcolo definitivo del pro-rata), riporto del credito IVA dell'anno precedente, compensazioni e versamenti effettuati, ...

Come precisato dalla **C.M. 6/E/2002**, poiché la natura e gli effetti della Comunicazione non solo quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alle comunicazione di dati e notizie, non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 471/1997 per la omessa o inesatta comunicazione di dati: si tratta della **sanzione amministrativa che va da 258,00 euro a 2.065,00 euro**.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

In linea generale, sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i **soggetti titolari di**

partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione in esame:

- contribuenti che hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis abbiano effettuati solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale Iva per l'effettuazione delle rettifiche ex art. 19-bis2. L'esonero non si applica se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisto oro, argento, rottami, ...);
- persone fisiche che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011**;
- **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 comma 6;
- **esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività** indicate nella tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 comma 6 che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- **imprese individuali** che abbiano dato in **affitto l'unica azienda** e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- **soggetti passivi d'imposta residenti in altri stati UE**, nell'ipotesi di cui all'art. 44 co. 3 DL 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- soggetti che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni ex **L. 398/1991**;
- soggetti extra UE esercenti **attività di e-commerce**;
- **persone fisiche** che hanno realizzato nel 2013 un **volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro** anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Si precisa che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27 co. 3 DL 98/2011) il limite per l'esonero della Comunicazione annuale è pari a 25.822,84 euro (Provvedimento 185825/2011).
- soggetti di cui all'**art. 74 Tuir**;
- soggetti sottoposti a **procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
- **contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio** (art. 10 DL 78/2009). In questo caso l'ulteriore vantaggio, oltre all'esonero dalla presentazione della Comunicazione, consiste nella possibilità di compensare l'eventuale credito Iva superiore a 5.000 euro a decorrere dal 16 marzo.

ENTI NON COMMERCIALI

Le addizionali sui compensi erogati agli atleti dilettanti

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

E' ormai passato più di un anno dalla emanazione della [risoluzione n.106/E dell'11 dicembre 2012](#) con la quale l'Agenzia delle Entrate, "spiazzando" la totalità degli addetti ai lavori, ha sostenuto che sulla parte dei compensi corrisposti ad atleti dilettanti che eccede l'importo di 7.500 euro, deve essere applicata, oltre all'**aliquota IRPEF del 23%**, l'**aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sulla base della residenza del percettore**.

Il "nodo" è legato all'interpretazione del **comma 1 dell'art. 25 della L. n. 133/1999** che prevede che, sulla parte imponibile (cioè eccedente i 7.500 euro all'anno) dei compensi disciplinati dal comma 1 lett. m) dell'art. 67 del Tuir (cioè quelli erogati agli sportivi dilettanti, per intenderci, ma anche quelli dovuti ai direttori artistici e esimili) è necessario effettuare, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche**.

Già gli operatori del settore avevano dovuto "digerire" l'aumento dell'aliquota di base all'addizionale regionale all'IRPEF (quella che in fase di prima definizione del tributo era denominata "di compartecipazione"), passata dallo 0,9% **all'1,23%** per effetto delle modifiche apportate all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 da parte dell'art. 28, comma 1, del D.L. n. 201/2011.

Sul tributo comunale all'IRPEF le cose, però sembravano chiare. Siccome, infatti, fino ad ora non è stata mai deliberata la **quota "fissa" dell'addizionale comunale** ma, seguendo l'autonomia di ciascun Comune, solo quella variabile (cioè la percentuale di variazione all'aliquota di compartecipazione) non c'erano mai stati dubbi: **la ritenuta da applicare era solo quella Irpef maggiorata dell'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF** (la sola per la quale, come visto, è stata individuata l'aliquota).

Pertanto, coloro che corrispondono compensi agli atleti dilettanti eccedenti l'importo di 7.500 euro all'anno operano, sull'importo erogato, una **ritenuta del 24,23%**, data dalla somma della ritenuta IRPEF del 23% e della ritenuta per l'addizionale regionale all'IRPEF dell'1,23%.

Alla fine del 2012, però, l'Agenzia delle Entrate, facendosi forte del contributo ricevuto sull'argomento dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero

delle finanze, sostiene che la norma contenuta nell'art. 25 della L. n. 133/1999 effettua un **“generico rinvio” alle addizionali** con ciò affermando:

1. da un lato che l'aliquota dell'addizionale regionale da applicare è quella **deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale**;
2. dall'altro che, poiché la mancata emanazione del provvedimento relativo all'aliquota base dell'addizionale comunale non impedisce l'applicazione del tributo, che chi corrisponde somme agli atleti dilettanti eccedenti il limite di 7.500 euro deve effettuare sulle somme corrisposte una **trattenuta anche a titolo di addizionale comunale, seguendo le regole del Comune anche per quanto riguarda eventuali soglie di esenzione o di agevolazione**.

Come sopra anticipato, è ormai passato più di un anno da quando questa interpretazione è stata resa pubblica ma non risulta che gli operatori si siano **effettivamente adeguati** alle prescrizioni in essa contenute. La maggior parte dei sostituti d'imposta si limita infatti ad applicare la ritenuta a titolo di Irpef e di addizionale regionale “di base” all'Irpef nella convinzione che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sia di fatto **andata oltre il dato letterale della disposizione istitutiva dell'obbligo**.

Oltre a ciò, conformarsi al comportamento indicato nella risoluzione n. 106/E del 2012 comporta uno **sforzo amministrativo non da poco** per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che di solito non sono dotate di un “ufficio personale” equivalente a quello delle grandi aziende (e affidare il calcolo delle ritenute ad un consulente del lavoro sarebbe veramente troppo oneroso per le spesso magre finanze dei club!).

Oltre a comportare sostanziali difficoltà amministrative per il soggetto che corrisponde le somme – che deve acquisire gli elementi specifici del comune e della regione di residenza dell'atleta che riceve le somme – questa soluzione si presta poi a **difficoltà operative**. Ad esempio, nel caso degli atleti non residenti diventa impossibile individuare l'aliquota dell'addizionale regionale e comunale di residenza.

Alla luce di tutto ciò sarebbe quindi più che mai auspicabile una **inversione di rotta** da parte dell'Agenzia delle Entrate che, rivedendo il precedente orientamento, confermasse in maniera definitiva quanto fatto dagli operati del settore fino ad oggi. Questo sì che sarebbe un vero e proprio **segnale di distensione** degli ormai sempre troppo tesi rapporti tra Fisco e mondo dello sport dilettantistico!

REDDITO IMPRESA E IRAP

Lo studio associato bisticcia con l'Irap

di **Giovanni Valcarenghi**

Si è ormai chiuso anche l'anno 2013 e si stanno riscaldando i motori in preparazione delle dichiarazioni dei redditi; ciò nonostante, rimane del tutto inalterata la **situazione nebulosa** che attiene alla **soggettività passiva IRAP**, materia nella quale sembra sfumata anche la possibilità di un intervento volto a delineare (in modo netto e preciso) i contorni della autonoma organizzazione, visto che la **Legge di stabilità 2014** ha **cancellato l'apposito fondo** che era originariamente destinato alla copertura di tale intervento.

Comunque sia, una vicenda certamente di non facile soluzione è quella che attiene la posizione degli **studi associati**, in relazione ai quali, per la verifica della soggettività passiva IRAP, sussistono **due tipologie di problemi**:

1. da un lato la indagine in merito alla **esistenza di lavoro stabile altrui**, oltre che all'utilizzo di una **dotazione di beni strumentali** che eccede il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività;
2. dall'altro, l'indagine in merito al **tipo di legame esistente tra gli associati**, vale a dire una semplice condivisione dei costi, oppure un vero e proprio interscambio di professionalità.

La questione è stata oggetto di un recente pronunciamento della **Cassazione** ([sentenza 1575 del 27 gennaio 2014](#)), in merito alla soggettività passiva IRAP di uno studio associato che si occupava della amministrazione di condomini.

Le indicazioni desumibili dal testo sono a dire il vero scarse, ma ciò che pare maggiormente significativo è il seguente stralcio della motivazione: ***l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di talune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.***

Tale indicazione, peraltro ripresa da precedenti pronunce della stessa Cassazione (sentenze n. 24058/2009, 17136/2008 e 13570/2007), sancisce un principio che gli operatori faranno bene a memorizzare, vale a dire **l'esistenza di una sorta di presunzione di autonoma organizzazione** in stretta connessione con l'esercizio in forma associata della professione.

Infatti, prosegue la sentenza, *legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.*

Questo è il parere della giurisprudenza, di cui occorre tenere conto quando si presentino istanze di rimborso del tributo; diversamente, bisogna domandarsi quali **valutazioni** siano **esperibili** ove ci si trovi in una fase antecedente del presunto rapporto tributario, vale a dire **in sede di compilazione della dichiarazione**. Ove lo studio decida di **non compilare il modello** e l'Agenzia intenda censurare tale posizione, l'assunto di cui sopra trova ancora applicazione, oppure no? Probabilmente, dovrà essere **l'Agenzia ad assumersi l'onere di provare** l'esistenza di tale autonoma organizzazione, anche se temiamo che si potrà fare **"improprio abuso"** del riferimento a tali **indizi giurisprudenziali**.

Che sia l'uno (contribuente) o l'altro (Agenzia) soggetto a dover fornire la prova, non si delinea un compito semplice. Come si dimostra che i professionisti sono tra loro "impermeabili" oppure in perfetta osmosi? E' bene porsi questo quesito anche alla luce del fatto che l'assunzione degli incarichi avviene sempre a livello personale, come potrebbe desumersi dai mandati professionali, e non è poi così semplice dimostrare (nell'uno o nell'altro senso) che vi sia una effettiva collaborazione, una azione comune sulle pratiche, oppure no.

Dal punto di vista meramente formale (e non certo da quello sostanziale) rimane però una certezza: se **due colleghi** decidono di lavorare nei **medesimi locali** con **due partite IVA autonome**, semplicemente dividendo i costi, hanno **meno probabilità di pagare l'IRAP** rispetto al caso in cui decidano di creare una associazione professionale. Se poi, volendo "esagerare", pensano di costituire una STP, allora sono davvero fregati.

Dovranno riflettere sulla questione anche coloro che, avendo versato gli acconti IRAP nel 2013, intendono utilizzarli in compensazione (considerandoli integralmente non dovuti) poiché decidono di non assoggettarsi all'IRAP nel prossimo modello UNICO.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il ruolo del commentario OCSE al Modello di convenzione

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Spesso chi si addentra nell'esame delle **convenzioni contro le doppie imposizioni** si imbatte in un documento particolare la cui **valenza** non appare prima facie nota: il Commentario Ocse al modello di Convenzione.

Il Commentario stesso affronta il problema della sua **rilevanza** nei punti dal 12 al 15 dell'introduzione dove viene rilevato come, sin dal 1963 anno di pubblicazione del primo modello di Convenzione, quest'ultimo abbia assunto una notevole importanza sulla **negoiazione, applicazione ed interpretazione** delle **Convenzioni** e non solo tra i paesi aderenti.

Il modello viene, infatti, valutato anche nella negoziazione di **Trattati con paesi terzi** e addirittura da questi paesi terzi nella negoziazione di Trattati tra di loro.

Questa evoluzione ha fatto sì che il Commentario sia divenuto una **guida** comunemente **accettata** per l'**interpretazione** e l'applicazione delle disposizioni dei trattati vigenti.

A ben vedere, non è chiara la **natura giuridica** del Commentario che non risulta ovviamente incluso tra le fonti del diritto. Lo stesso potrebbe essere fatto rientrare come **elemento integrativo** dei **trattati** stipulati in base all'art. 3 paragrafo 2 del Modello secondo cui *“per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, i **termini** ivi **non definiti** hanno il **significato** che ad essi è in quel momento attribuito dalla **legislazione** di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il **contesto** non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito dalle **leggi fiscali** **prevarrà** rispetto al significato attribuito da altre **leggi dello Stato**”*.

La norma rinvia al significato dato dalla legislazione fiscale domestica a meno che il “contesto” non richieda una diversa **interpretazione**. Se si ammette che il **Commentario** rientri nel **contesto**, le sue indicazioni diventano **vincolanti** per ogni trattato che si ispiri al Modello Ocse. Peraltro, si pone il problema di valutare se si debba prendere in considerazione il Commentario **vigente** al momento in cui è stata stipulata la convenzione o l'ultimo **pubblicato** (attualmente quello del 2010).

La **valenza** del Commentario quale ausilio all'interpretazione della norma convenzionale è stata **riconosciuta** dalla stessa **Amministrazione Finanziaria** in diverse occasioni.

Si citano tra le varie: Ris. 26.9.2013, n. 61/E, Cir. 3.5.2013, n. 12/E, Cir. 5.6.2012, n. 21/E, Cir. 15.12.2010, n. 58/E, Ris. 2.4.2009, n. 92/E, Ris. 3.12.2008, n. 471/E, Ris. 1.8.2008, n. 341/E, Ris. 21.04.2008, n. 167/E, 10.04.2008, n. 141/E, 03.04.2008, n. 128/E, 05.11.2007, n. 312/E, 28.05.2007, n. 119/E, 09.03.2007, n. 41/E, 12.07.2006, n. 86/E, 30.03.2006, n. 44/E, 27.01.2006, n. 17/E, Cir. 4.8.2006, n. 28/E, C.M. 09.02.2004, n. 12/E, Cir. 16.6.2004, n. 25/E, Ris. 10.09.1999, n. 145/E; C.M. 02.11.2005, n. 47/E, C.M. 21.07.2003, n. 41/E.

Ad esempio, nella recente [risoluzione n.61/E/2013](#) si osserva che “il **Commentario** precisa, in merito al corrispondente articolo del **Modello di Convenzione OCSE**, che la regola generale ivi prevista si applica non solo a redditi di natura non espressamente considerata, ma anche a redditi provenienti da **fonti** non espressamente considerate. Tali ipotesi non ricorrono nel caso in esame, in quanto il **TFR** e l'indennità di preavviso devono essere qualificati, ai fini convenzionali, come redditi di **lavoro dipendente**, trattandosi di remunerazioni analoghe a salari e stipendi.”

In tutte gli interventi di prassi per risolvere la fattispecie posta all'attenzione dell'Agenzia si richiama quanto espresso nel **Commentario** OCSE.

Il ruolo di questo strumento interpretativo è stato preso in considerazione **Corte di Cassazione** con la [Sentenza n. 17206 del 25 gennaio 2006](#) (dep. il 28 luglio 2006). In quell'occasione è stato sostenuto che lo stesso “**non ha valore normativo** e costituisce, al più, una **raccomandazione** diretta ai paesi aderenti all'Ocse e su di esso il Governo italiano ha espresso una riserva facendo salva l'interpretazione dei giudici nazionali”.

L'atteggiamento, di primo acchito sminuente, deve tuttavia essere contestualizzato al caso affrontato dalla sentenza che riguardava un problema di **doppia imposizione** tra **l'Italia e Panama**, paesi tra i quali non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni, ma solo un Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la due Repubbliche datato 7.10.1965.

Ma **dove trovare** il commentario OCSE? La consultazione è possibile nel **sito dell'OCSE** al seguente link: <http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm>.

AGEVOLAZIONI

Per la Sabatini manca solo la circolare MiSE

di **Luigi Scappini**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2014 il [Decreto ministeriale del 27 novembre 2013](#) con cui è stata data attuazione alle previsioni di cui all'art.2 del D.L. n. 69/13 con cui l'attuale Governo, ha riproposto l'agevolazione meglio conosciuta come **Legge Sabatini** e consistente nell'erogazione da parte dello Stato di un **contributo in conto esercizio** a parziale **copertura** degli **interessi** sui finanziamenti contratti per l'acquisto di macchinari produttivi nuovi, di importo non inferiore a euro 500 al netto dell'Iva, che devono, pena la decadenza dall'agevolazione, essere detenuti per almeno un triennio dall'ultimazione dell'investimento.

A questo punto non resta che attendere la **circolare ministeriale**, prevista all'articolo 14 del decreto con cui saranno individuate **modalità** e **termini** di presentazione della **domanda**, nonché di **erogazione** del contributo, fermo restando la sua **ripartizione** per **quote annuali**.

Possono beneficiare dell'agevolazione le **Pmi**, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che alla data di presentazione della relativa domanda:

- abbiano una **sede** operativa in **Italia** e siano regolarmente costituite e **iscritte** al **Registro delle imprese** o al Registro delle imprese della pesca;
- **non** siano in **liquidazione volontaria** o sottoposte a **procedure concorsuali**;
- non siano classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER della Commissione;
- e, infine, che non rientrino tra i soggetti che, avendo in passato ricevuto aiuti poi definiti come illegali e/o incompatibili dalla Commissione europea, non li abbiano restituiti.

L'agevolazione consiste nell'erogazione, da parte dello Stato, di un **contributo** in conto esercizio, determinato in ragione dell'ammontare complessivo degli **interessi**, al tasso di interesse del **2,75%**, calcolati in via convenzionale su di un finanziamento di pari importo a quello realmente richiesto e concesso e di durata quinquennale.

Ecco che allora si rende necessaria l'accensione di un **finanziamento**, della durata massima di **5 anni** a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Inoltre, il finanziamento deve essere concesso per un importo minimo di euro 20.000 e massimo di 2 milioni, anche frazionati in più

interventi. Il finanziamento può essere acceso anche a copertura integrale dell'investimento.

Come precisato nell'articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale, l'**erogazione del finanziamento** può essere assistita dalla garanzia del **Fondo di garanzia Pmi** di cui all'articolo 2, comma 100, lett.a) della Legge n.662/1996, alla **misura** massima dell'**80%**.

Il finanziamento deve essere utilizzato per l'**acquisto** o l'acquisizione, nell'ipotesi di operazione a mezzo di **leasing** finanziario, di **macchinari**, impianti, **beni strumentali** di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, **hardware**, **software** e tecnologie digitali, classificabili tra le immobilizzazioni e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare su tutto il territorio nazionale.

La **domanda**, ai sensi dell'articolo 8, deve essere presentata, congiuntamente a quella di finanziamento, **presso una banca o l'intermediario finanziario**.

Gli **investimenti** agevolabili devono essere **attivati successivamente** alla data di presentazione di cui sopra e l'avvio dell'investimento decorre dalla data del primo titolo di spesa ammissibile e deve concludersi entro il periodo di preammortamento o, nell'ipotesi di leasing finanziario di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento.

A tal fine, precisa l'articolo 5, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene.

Ai fini dei **costi ammissibili**, **non** rilevano quelli relativi a eventuali **commesse interne**, le spese di funzionamento, quelle relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi connessi al finanziamento.

Come anticipato, la domanda per l'agevolazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento all'ente, banca o intermediario finanziario, e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni previste dalla circolare di cui all'articolo 14 che il MiSE dovrà pubblicare sul proprio sito internet, con cui individuare, tra le altre cose, schemi di domanda e di dichiarazione, termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti stessi e dei relativi contributi.

L'ente, dopo aver verificato correttezza e completezza della domanda, provvede a inoltrarla alla Cassa depositi e prestiti che dovrà verificare la sussistenza dei fondi necessari. Infatti, non bisogna dimenticare come sia prevista l'istituzione, presso la stessa CDP, di **2,5 miliardi di euro** cui attingono banche e istituti finanziari.

Previo verifica della disponibilità del *plafond*, la CDP, su base mensile, inoltra al MiSE le richieste di finanziamenti, in ordine di verifica disponibilità fondi.

A sua volta il Ministero, entro 5 giorni dalla ricezione delle richieste, provvede a comunicare alla CDP l'avvenuta prenotazione dei fondi, che può essere anche parziale in riferimento al

singolo investimento.

Una volta ottenuta la prenotazione, la banca o l'intermediario finanziario deliberano l'erogazione del finanziamento che dovrà essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà adottare il relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, del piano di erogazione, in quote annuali, nonché degli obblighi in capo al beneficiario.

A questo punto non resta che attendere l'emanazione della circolare da parte del MiSe.